

Unioni civili e pensioni di reversibilità

La legge n. 76 del 2016, che istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio u.s.; il provvedimento è entrato in vigore il 5 giugno.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la legge le considera "*formazioni sociali*" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, possono costituire una unione civile mediante la dichiarazione, alla presenza di due testimoni, di fronte all'Ufficiale dello Stato civile che poi provvede alla registrazione degli atti nel relativo archivio.

Le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri ovvero assumono l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale ed alla coabitazione ad eccezione dell'obbligo di fedeltà.

Tra i diritti riconosciuti alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vi è, in caso di morte del prestatore di lavoro, l'obbligo di corrispondere all'altra parte dell'unione l'indennità ex art. 2118 del Codice Civile come anche l'indennità relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 Codice Civile).

Sono estesi ai partner dell'unione civile le disposizioni del Codice Civile riguardanti i diritti successori; in particolare, le norme sull'indegnità, sui legittimari, sulle successioni legittime, le norme sulla collazione e quelle relative al patto di famiglia.

Tra i diritti riconosciuti vi rientrano anche il diritto ad ottenere la pensione indiretta (nei casi in cui il decesso non riguardi un soggetto pensionato) e le pensioni di reversibilità (nel caso in cui il decesso riguardi un soggetto pensionato). Al riguardo, l'INPS ha fornito al Parlamento i dati utili ad una stima delle pensioni indirette e di reversibilità al compagno superstite. Per l'elaborazione dei costi ha ipotizzato un numero iniziale di coppie, che potrebbero avvalersi del nuovo istituto, pari a 5.000 per arrivare ad un numero di coppie pari a 30.000 dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge. L'Istituto Previdenziale ha evidenziato i costi derivanti dall'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche sulla base di alcuni



il Tuo Sindacato...

LA NOSTRA FORZA

È LA TUA FORZA!

parametri (tra cui, il pagamento della prestazione avviene al primo decesso di uno degli individui della coppia e da sempre luogo ad una pensione ai superstiti, indiretta se il dante causa non ha raggiunto lo status di pensionato; l'importo della pensione ai superstiti è stato distinto tra pensione indiretta e pensione di reversibilità e calcolato sulla base delle pensioni ai superstiti ai soli coniugi. Per la mortalità, sono state utilizzate le tavole di eliminazione proiettate dall'Istat 2001).

Qui di seguito la tabella, allegata ai documenti parlamentari, con gli importi delle rate in milioni di euro, il numero delle coppie alla fine dell'anno, il maggior numero di pensioni alla fine dell'anno, l'importo medio ed i maggiori ratei di pensione.

Valutazione dell'onere derivante dall'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

(IMPORTI DELLE RATE IN MILIONI DI EURO)

ANNO	NUMERO COPPIE ALLA FINE DELL'ANNO (UNITA')	MAGGIOR NUMERO DI PENSIONI ALLA FINE DELL'ANNO	IMPORTO MEDIO (EURO CORRENTI)	MAGGIORI RATE DI PENSIONE
2016	7.500	33	8.778	0,1
2017	10.000	72	8.814	0,5
2018	12.500	118	8.905	0,8
2019	15.000	170	9.017	1,3
2020	17.500	230	9.189	1,8
2021	20.000	296	9.376	2,5
2022	22.500	370	9.578	3,2
2023	25.000	452	9.792	4,0
2024	27.500	542	10.019	5,0
2025	30.000	640	10.257	6,1

Oneri complessivi recati dal provvedimenti (milioni di euro)

Maggiori prestazioni pensionistiche e reversibilità	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2024	2025
	0,1	0,5	0,8	1,3	1,8	2,5	3,2	4	5	6,1

Le pensioni di reversibilità sono un diritto che deriva dalla contribuzione versata e la nuova legge le riconosce anche alle persone dello stesso sesso che abbiano formato una unione civile, al pari dei coniugi uniti in matrimonio, ovvero del coniuge superstite del soggetto già titolare della pensione (pensione di reversibilità) o del superstite del soggetto deceduto prima del pensionamento, che abbia maturato il diritto a pensione.

L'estensione della platea rafforza solo il diritto della pensione ai superstiti, diritto legato alla contribuzione versata.

Si è svolto in questi giorni un Tavolo di confronto tra Sindacati e Ministro del Lavoro dove, ancora una volta, è stata ribadita l'esclusione di un nuovo intervento sulla reversibilità. Come FNP-CISL vigileremo perché questo accada.



Vuoi continuare ad essere informato sull'attività della Federazione Nazionale Pensionati? Conosci qualcuno che è interessato?

Invia una e-mail con nominativo e recapito a:

pensionati.brescia@cisl.it